

## FATTURAZIONE E PAGAMENTO

<b>17.1. LE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO .....</b>	<b>2</b>
<b>17.1.1 <i>Introduzione</i> .....</b>	<b>2</b>
<b>17.1.2 <i>Tipologie di fattura</i> .....</b>	<b>2</b>
<b>17.2. IL CONTENUTO DEI DOCUMENTI DI FATTURAZIONE .....</b>	<b>4</b>
<b>17.3. I TERMINI DI EMISSIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE .....</b>	<b>5</b>
<b>17.3.1 <i>I termini di emissione delle fatture</i> .....</b>	<b>5</b>
<b>17.3.2 <i>Il pagamento delle fatture</i> .....</b>	<b>5</b>
<b>17.3.3 <i>Il termine di pagamento</i> .....</b>	<b>6</b>
<b>17.3.4 <i>Le modalità di pagamento</i> .....</b>	<b>6</b>
<b>17.3.5 <i>Gli interessi per i casi di ritardato pagamento</i> .....</b>	<b>6</b>
<b>17.3.6 <i>Modalità di anticipo e di invio delle fatture</i> .....</b>	<b>6</b>
<b>17.4. LE CONTESTAZIONI.....</b>	<b>7</b>

## 17.1. LE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO

### 17.1.1 Introduzione

Ogni mese, il Trasportatore provvede ad emettere le fatture relative ai corrispettivi previsti dal vigente quadro normativo; costituisce inoltre parte integrante dell'attività in oggetto l'emissione di altre fatture, quali quelle relative ad eventuali conguagli ed agli interessi applicati ai pagamenti effettuati in ritardo.

### 17.1.2 Tipologie di fattura

La tariffa per il trasporto del Gas si articola in: corrispettivi per il servizio di trasporto corrispettivi relativi al servizio non di trasporto e i corrispettivi relativi alle componenti tariffarie a copertura degli oneri di carattere generale del sistema gas; Tale sistema prevede inoltre l'applicazione di corrispettivi di disequilibrio e di scostamento del sistema per il mancato rispetto degli impegni assunti con la stipula dei contratti di trasporto.

$$T = K_e * C_{Pe} + K_u * C_{Pu} + V * C_{Vu} + V_{fc} * C_{Vfc}$$

La fatturazione dei corrispettivi associati al trasporto sulla rete operata dal Trasportatore sarà, a seconda della specifica componente della tariffa considerata, a carico di questi o dell'Impresa Maggiore, indipendentemente dalla pertinenza dei ricavi associati.

In particolare, il Trasportatore fatturerà:

- a. il corrispettivo di capacità per il trasporto relativo ai conferimenti nel punto di uscita u della rete (C<sub>Pu</sub>);
- b. il corrispettivo per il servizio di misura, a copertura delle attività di meter e meter reading (C<sub>Mt</sub>);
- c. il corrispettivo per il servizio di metering presso i clienti finali (C<sub>Mcf</sub>);
- d. il corrispettivo unitario variabile (C<sub>Vu</sub>);
- e. il corrispettivo complementare unitario variabile per il recupero dei ricavi (C<sub>Vfc</sub>);

- f. le componenti tariffarie addizionali alla tariffa di trasporto a copertura di oneri di carattere generale del sistema<sup>1</sup>;
- g. i corrispettivi di scostamento di cui al paragrafo 9.6 del Codice di Rete.

L'Impresa Maggiore, fatturerà invece:

- i corrispettivi di capacità per il trasporto relativi ai conferimenti ai punti di entrata della rete nazionale dei gasdotti (CPe);
- ;
- i corrispettivi di disequilibrio.

I ricavi verranno successivamente ripartiti tra il Trasportatore e l'Impresa Maggiore.

L'attività di fatturazione di cui al presente documento consente al Trasportatore di valorizzare i servizi forniti secondo lo schema previsto nel sistema tariffario in vigore.

Il Trasportatore provvede ad emettere, oltre alle fatture sopra descritte, altre tipologie di fattura, quali:

- h. le fatture associate a conguagli e/o correzioni di errori relativi alle fatture già emesse, sotto forma di note di debito o di credito, quali gli errori di misura o di allocazione da una parte e gli errori di stampa e/o calcolo manifesti dall'altra;
- i. le fatture / note di credito relative ai conguagli relativi ai corrispettivi variabili CVu e CVfc, così come stabilito dall' articolo 25.1 del TISG
- j. le fatture / note credito relative alle variazioni di capacità conferita ai Punti di Riconsegna su RR interconnessi con reti di distribuzione (City Gate) comunicate dal gestore del SII di cui al capitolo 5 paragrafo 5.4.4.
- k. le fatture relative ad interessi per ritardato pagamento;
- l. le fatture relative ad eventuali altre voci (ad esempio le tipologie di cui al capitolo 14 "programmazione e gestione degli interventi").

---

<sup>1</sup> (rif. Art. 36 RTTG e ss.mm.ii.);

## 17.2. IL CONTENUTO DEI DOCUMENTI DI FATTURAZIONE

Ogni documento associato alla fatturazione contiene:

- i dati identificativi dell'Utente;
- il numero della fattura;
- la tipologia di fattura;
- il mese cui la fattura si riferisce;
- la descrizione relativa ad ogni singola voce della fattura;
- l'importo mensile, espresso in Euro, relativo ad ogni singola voce presente in fattura;
- l'importo totale fatturato, espresso in Euro;
- l'ammontare dell'Imposta sul Valore Aggiunto associata all'importo dei corrispettivi fatturati, nella misura vigente;
- l'eventuale imposta di bollo.

A corredo delle informazioni presenti nel corpo principale della fattura e precedentemente riportate il Trasportatore fornisce anche un allegato riportante il dettaglio completo ed esaustivo dei calcoli di fatturazione effettuati, riportante l'indicazione di tutte le grandezze di base utilizzate per la computazione degli importi: a titolo esemplificativo ma non esaustivo, tali grandezze comprendono:

- i corrispettivi unitari;
- l'elenco dei Punti di Riconsegna oggetto del servizio di trasporto con le caratteristiche ad essi associate (ad esempio: capacità impegnate, distanze da RN);
- le allocazioni giornaliere in volume e in energia e il PCS
- l'interesse applicato (per le fatture di cui al paragrafo 17.1.2).

## 17.3. I TERMINI DI EMISSIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE

### **17.3.1 I termini di emissione delle fatture**

In considerazione del fatto che i dati necessari per l'emissione delle varie fatture si renderanno disponibili in tempi diversi, le fatture sopra descritte verranno emesse dal Trasportatore in momenti separati ed entro i seguenti termini:

- per le fatture relative ai punti a) e b)<sup>2</sup>e c) sopra indicati, entro il 5° giorno lavorativo del mese successivo al mese di erogazione del servizio di trasporto;
- A seguito della disponibilità del dato: per le fatture di cui ai punti d), e), f) g) e quelle relative alle altre tipologie di fatture

In tutti i casi le scadenze sopra indicate cadano di sabato, domenica o giorno festivo, il termine di emissione delle fatture viene prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

### **17.3.2 Il pagamento delle fatture**

E' fatto obbligo agli Utenti di provvedere al pagamento delle fatture nei termini previsti nel presente documento: eventuali ritardi saranno sanzionati secondo la metodologia di seguito indicata e costituiscono una delle cause di risoluzione contrattuale previste al sottoparagrafo 18.3.1 del capitolo "Responsabilità delle Parti".

Eventuali errori di stampa e/o di calcolo manifesti negli importi fatturati vengono generalmente corretti prima del termine di pagamento, determinando l'annullamento del documento e l'invio di una nuova fattura. Nel caso non sia possibile provvedere in tempo utile alla correzione, l'Utente pagherà l'importo considerato corretto, se minore, e verrà emessa relativa nota credito; oppure l'eventuale maggiore importo verrà conguagliato sulla prima fattura utile successiva emessa dal Trasportatore.

---

<sup>2</sup> Salvo i casi di capacità conferita non annuale di cui alla Delibera 512/17 comma 1, lettera d)

### **17.3.3 Il termine di pagamento**

Il termine di pagamento delle fatture da parte degli Utenti consegue dai tempi dalla relativa emissione.

Ciascun Utente sarà tenuto ad effettuare il pagamento delle fatture in oggetto, presso il conto corrente bancario indicato sulle stesse, entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura.

Nel caso in cui il giorno di scadenza cada di sabato, domenica o giorno festivo, l'Utente potrà provvedere al pagamento delle fatture entro il primo giorno lavorativo successivo.

Per quanto riguarda in particolare le note di credito o di debito relative ad errori di misura o di allocazione, gli errori di stampa e/o di calcolo manifesti saranno invece conteggiati sull'importo della prima fattura utile successiva.

### **17.3.4 Le modalità di pagamento**

L'Utente è tenuto ad effettuare il pagamento degli importi fatturati mediante bonifico bancario presso un Istituto di Credito convenuto con valuta fissa a favore del Trasportatore corrispondente alla scadenza della fattura, inviandone copia per conoscenza al Trasportatore.

### **17.3.5 Gli interessi per i casi di ritardato pagamento**

In caso di ritardato pagamento di una fattura, l'Utente dovrà, sugli importi fatturati e non pagati, interessi legali per ogni giorno di ritardo. secondo quanto previsto dal D. Lgs n. 231/2002.

### **17.3.6 Modalità di anticipo e di invio delle fatture**

Le fatture emesse dal Trasportatore, compresi gli allegati, verranno inviate all'Utente tramite il Servizio di Interscambio (SDI) gestito dall'Agenzia delle Entrate e/o a mezzo e-mail per tutti coloro per cui non è prevista la prima tipologia di trasmissione.

#### **17.4. LE CONTESTAZIONI**

Qualora sorgano contestazioni da parte dell’Utente circa l’importo fatturato, l’Utente dovrà comunque provvedere al pagamento integrale della fattura in oggetto. Se la contestazione si rivela fondata, la correzione verrà effettuata contestualmente alla prima fattura successiva alla risoluzione della contestazione, tenendo conto degli interessi come definiti nel caso di ritardato pagamento. Per la regolamentazione dell’eventuale arbitrato necessario per dirimere il contenzioso si veda il paragrafo 18.5 del capitolo “Responsabilità delle Parti”.

Salvo contestazioni tra le Parti, ciascuna fattura sarà considerata definitiva dopo un periodo di 3 mesi dall’emissione della stessa.